

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:


Dott. Francesco Pedoja	Presidente rel.
Dott. Umberto Donà	Giudice
Dott. Franca Bigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 11/04/2005

D-A



rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Polato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Treviso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

UNICREDITO ITALIANO S.P.A. e UNICREDIT BANCA S.P.A.

rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Dal Martello e Piero Benassi, con domicilio eletto presso lo studio in Treviso dell'avv.to Fabio Venturino, giusta procure generali alle liti notaio dott. Pietro Sormani di Milano rep. n.278788 e n.216389;

Sent. 792/06
Dep il 14/3/06
N. 2817/05 RO
N. 1043 REP.
N. 1884 CRON

CONVENUTE

In punto: inesistenza, nullità, annullabilità, inadempimento contratti di investimento e risarcimento danni;

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite;

ATTORE:

IN VIA PRELIMINARE

A. *accertarsi e dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana.*

NEL MERITO

A. IN PRINCIPALITÀ

a. accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto delle obbligazioni Repubblica argentina, capitale nominale di USD 115.000,00, pari ad € 126.945,03 cedola 8,375%, scadenza 20/12/2003, Repubblica Argentina con capitale nominale di euro 595.000,00 cedola 9% scadenza 20/06/2003, e Repubblica Argentina capitale nominale € 273.722,156, tasso variabile scadenza 27/05/2004, operati dalla banca convenuta nelle date 19/05/2000, 23/06/2000, 27/06/2000, e meglio descritti ed individuati in narrativa, per un importo complessivo di € 995.667,18 attesa la grave violazione dell'art. 23 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le causali esposte in narrativa;

b. *Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommante complessivamente ad € 995.667,18 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore degli attori per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;*

B. IN SUBORDINE

a. *accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 995.667,18 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.*

c. *In ogni caso, spese ed onorari di lite integralmente rifusi.*

IN VIA ISTRUTTORIA

1. *Impregiudicata ogni ulteriore allegazione di documenti e formulazione di istanze istruttorie nel prosieguo della controversia, si indicano a testi i sig.ri:*

1. [REDACTED] *addetta all'Ufficio titoli della filiale di Udine;*
2. [REDACTED] *Responsabile dell'Ufficio titoli della filiale di Udine;*

3. [REDACTED] *Direttore della filiale di Udine;*

4. [REDACTED]

Che verranno sentiti sui seguenti capitoli di prova:

- a) *Vero che in data 15/05/2000 il sig. [REDACTED] ordinava l'acquisto presso la filiale di Udine del titolo obbligazioni Argentina 27/05/2004, tasso variabile per un valore di € 273.722,156 come da documentazione che si rammostra al teste?*
- b) *Vero che in data 16/06/2000 il sig. [REDACTED] ordinava l'acquisto presso la filiale di Udine del titolo obbligazioni Argentina 20/06/2003, tasso 9 % per un valore di € 595.000,00 come da documentazione che si rammostra al teste?*
- c) *Vero che in data 16/06/2000 il sig. [REDACTED] ordinava l'acquisto presso la filiale di Udine del titolo obbligazioni Argentina 20/06/2003, tasso 8,375 % per un valore di € 126.945,03 pari al rimanente nel suo conto corrente come da documentazione che si rammostra al teste?*
- d) *Vero che l'ordinazione di tali titoli di cui ai punti 1; 2; 3; partiva direttamente dal terminale del computer della filiale della Rolo Banca di Udine?*
- e) *Vero che gli acquisti di cui ai punti 1; 2; 3; venivano offerti dalla sig.ra [REDACTED] addetta all'ufficio titoli della filiale della ex Rolo Banca di Udine?*
- f) *vero che, nel maggio e nel luglio del 2000, l'addetto all'ufficio titoli della ex Rolo Banca, sig.ra [REDACTED] dichiarava al signor [REDACTED] che l'investimento in Obbligazioni Argentina era sicuro e di facile smobilizzo e pertanto del tutto consono e conforme al suo profilo di rischio ed alla sua pregressa esperienza in materia di investimenti finanziari?;*

- g) vero che la signora [REDACTED] dopo l'investimento assicurava il sig. [REDACTED] sull'andamento del titolo qualificando l'investimento come sicuro e tranquillo?
2. si chiede che il signor giudice voglia ordinare a parte convenuta l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti:
- a. Copia della documentazione recante debita sottoscrizione da parte degli odierni attori o comunque attestante inequivocabilmente l'acquisto delle obbligazioni Argentina meglio descritte in narrativa da parte degli odierni attori nelle date indicate sempre in narrativa;
 - b. raccolta della propensione al rischio nell'investimento in strumenti finanziari e raccolte delle altre informazioni dal risparmiatore prevista dalla normativa vigente;
 - c. Documentazione debitamente sottoscritta comprovante il diniego di rilasciare informazioni ex articolo 28 Reg. Consob 11522/98;
 - d. prospetto informativo dell'obbligazione Argentina oggetto del presente giudizio con ricevuta di consegna all'odierno attore.
3. Si richiede altresì di nominarsi CTU tecnica contabile volta ad accertare il valore attuale delle obbligazioni Repubblica Argentina meglio descritte in narrativa, e le perdite subite".

CONVENUTE:

CONCLUSIONI

Si chiede che il Tribunale Ill.mo

- in via preliminare:

- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad UniCredit Banca S.p.A. e conseguentemente ne ordini l'estromissione dal presente giudizio;
- dichiarare l'insussistenza della giurisdizione italiana e (ove ritenuto) l'inapplicabilità della legge italiana;

- in via istruttoria:

a) ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte in quanto :

- i capitoli sub a)-e) in quanto inammissibili, essendo evidentemente volti alla dimostrazione di un titolo di attribuzione della giurisdizione italiana nonché dell'applicabilità della legge italiana: si tratta pertanto di prova testimoniale contraria al dettato esplicito degli artt. 1 e 17 delle *Condizioni generali di contratto* regolanti i rapporti in contestazione;
- il capitolo sub f) in quanto inammissibile, essendo dimostrato in atto la consonanza dell'investimento al profilo di rischio ed esperienza del sig. Checchinato;
- il capitolo sub. g), in quanto inammissibile, essendo il quesito indeterminato non specificando in quale momento tale giudizio sarebbe stato espresso.

b) ci si oppone altresì alla pronuncia di ordine di esibizione richiesto dall'avversario in quanto relativo a documentazione già prodotta in atti o inesistente in quanto non richiesta dalla legge.

c) si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che nel settembre 2001 nel corso di un incontro presso la sede di Udine di UniCredit Banca S.p.A. la banca ha proposto al sig. [redacted] di vendere anche parzialmente i titoli Argentina in contestazione, al fine di contenere la perdita";

2. "vero che in quella sede furono esaminati gli eventuali titoli da acquistare in sostituzione e finalizzati al recupero della minusvalenza";

3. "vero che i titoli proposti a tal fine furono: azioni del MIB30, contando su un recupero del mercato azionario; obbligazioni corporate es. KPN; titoli emessi dallo stato austriaco";

4. "vero che il sig. [redacted] manifestò perplessità su tutte le proposte fattegli e non espresse alcuna decisione in merito, non conferendo ordine di vendita delle obbligazioni argentine né di acquisto di alcun altro titolo.

Si indica a teste la signora [redacted]


- nel merito:

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
- respinga nel miglior modo le domande tutte proposte dall'attore contro UniCredito Italiano S.p.A. e UniCredit Banca S.p.A. assolvendole da ogni avversaria pretesa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrendo maggiorate di CPA, IVA e 12,50 % quale contributo forfetario nelle spese generali.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21\04\2005 [REDACTED] residente in [REDACTED] (TV), conveniva in giudizio Unicredito Italiano S.p.A. e Unicredit Banca S.p.A. [di seguito rispettivamente Unicredito e Unicredit] per accertare e far dichiarare la nullità\inefficacia\ annullabilità del contratto di vendita dei titoli Argentina e acquistati presso la sede lussemburghese di Rolo Banca 1473 S.p.A., istituto successivamente assorbito da Unicredit e poi conferito da questa in ramo d'azienda a Unicredito.

Esponesse l'attore di aver acquistato in data 15\05\2000 e 16\06\2000 titoli Argentina scadenti rispettivamente il 27\05\2004 ed il 20\06\2003 il 04\02\2003 e successivamente in data 05\02\1999 titoli Argentina all'8% scadenti in data 26\02\2008 per un controvalore complessivo di € 995.667,18=, di cui chiedeva la restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in subordine chiedeva la condanna della Banca al risarcimento del danno complessivo per pari importo, giacché successivamente i titoli Argentina erano stati dichiarati in default. La banca in particolare non avrebbe fornito né consegnato il prospetto sui rischi generali, né fornito informazioni sui rischi delle operazioni su titoli Argentina, acquisendo comunque informazioni dalla stampa e non dal mercato e dalle agenzie specializzate; inoltre non avrebbe segnalato la inadeguatezza delle operazioni rispetto alla propria propensione al basso rischio comunicata all'Istituto bancario.



Le Banche convenute notificavano all'attore in data 21\06\2005 comparsa di costituzione e risposta, eccependo Unicredit il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il ramo di azienda Rolo Banca relativo alle filiali estere era stato conferito ad Unicredit, unica legittimata in ordine al rapporto giuridico fatto valere. Quest'ultima peraltro eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e la inapplicabilità della legge italiana in quanto le condizioni generali del contratto regolante il rapporto tra l'attore e la filiale lussemburghese di Rolo Banca prevedevano la giurisdizione esclusiva dei Tribunali del Granducato del Lussemburgo nonché l'applicazione della legislazione di quel paese.

Nel merito Unicredit eccepiva la erroneità della richiesta di dichiarazione di nullità del contratto, la mancata conoscenza in capo alla banca all'epoca degli ordini della situazione di crisi dello Stato argentino, manifestatasi solo successivamente, la mancata conoscenza del profilo di rischio del cliente che si era rifiutato di fornire notizie in proposito (peraltro era nota la sua propensione " di fatto" ad un rischio elevato, atteso l'elevato numero di operazioni e la titolarità di un conto cifrato estero).

Sulle eccezioni preliminari l'attore ha ribadito la giurisdizione del Giudice italiano, da un lato facendo presente che il rapporto di cui è causa si sarebbe sempre svolto presso la sede di Udine della Rolo Banca e d'altro lato che in forza dell'art.14 della Convenzione di Bruxelles del 27\09\1968 – non modificata sul punto dal regolamento CE n.44/2001 che l'azione può essere proposta davanti al Giudice del domicilio del "consumatore" – tale dovendo essere egli qualificato nei confronti della banca -; ha ribadito altresì l'attore l'applicabilità della legge italiana in forza della Convenzione di Roma

del 19\06\1980, trattandosi di giudizio promosso dal consumatore.

Sul punto la convenuta ha replicato sostenendo che l'attore, in relazione alla professionalità della sua attività di imprenditore ed essendo gli investimenti inerenti a tale attività imprenditoriale, non può essere qualificato consumatore ma investitore professionale (nel senso che l'uso del servizio non può considerarsi estraneo alla sua attività professionale – ai sensi della previsione di cui al c.2 art.5 della citata Convenzione di Roma).

Motivi della decisione

a) La giurisdizione

Osserva il Collegio quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione che la stessa è infondata e va conseguentemente respinta con affermazione della giurisdizione di questo giudice.

Invero la questione di giurisdizione va risolta sulla base del Regolamento □ n.44/2001 ai sensi del quale (art16) il consumatore ha la possibilità di proporre l'azione contro l'altra parte avanti i giudici dello Stato membro in cui egli sia domiciliato, in alternativa ai giudici del domicilio della parte convenuta (criterio generale).

In via preliminare, si pone il problema di determinare se la fattispecie concreta possa rientrare nella tipologia di contratti (e nella nozione di consumatore) per i quali soltanto vale la speciale disciplina prevista dagli artt.15-17 Reg. CE.

Quanto alle tipologie contrattuali sottoposte alla disciplina comunitaria, l'art.15 Reg. CE, estende l'ambito di applicazione delle

norme relative ai consumatori, oltre a) alle vendite a rate di beni mobili materiali e b) alle relative operazioni di finanziamento (prestito con rimborso rateizzato), anche c) a tutti gli altri casi in cui il contratto sia stato concluso da un consumatore con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Ne consegue senza dubbio che tale disciplina risulta applicabile anche alle vendite di titoli ed alle relative operazioni di finanziamento, oltreché alle vendite di immobili, alle operazioni di credito immobiliare ed a qualsiasi altro tipo di contratto pur non riconducibile ad un rapporto di fornitura di beni mobili e di servizi.

La giurisprudenza internazionale si è altresì orientata ad includere nella disciplina speciale dei consumatori anche fattispecie contrattuali di natura speculativa, nella misura in cui l'investimento finanziario non sia riconducibile ad una ordinaria attività professionale dell'individuo che lo pone in essere.

L'ambito di applicazione delle regole di giurisdizione in questa materia non é, dunque, ristretto al caso in cui l'offerta raggiunga il consumatore fuori della sede dell'attività commerciale o professionale, ma si estende a questa ed in tal caso a qualsiasi mezzo, come la sollecitazione ad acquistare beni o fruire servizi diffusa mediante mezzi di comunicazione elettronica ed in modo che il consumatore possa nello stesso modo concludere il contratto.

L'accertamento in concreto delle circostanze rilevanti ai fini della identificazione di una sia pur minima attività professionale o commerciale spetta, comunque, al giudice nazionale.

Quanto invece alla nozione di consumatore, questa prescinde dalla specificità della *lex fori* o dell'ordinamento applicabile, in quanto nell'ordinamento comunitario vige una nozione comunitaria di consumatore, comune a tutti gli Stati membri, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE in funzione della specifica posizione del contraente rispetto al contratto.

Il consumatore, secondo tale nozione comunitaria, è esclusivamente la persona fisica, il consumatore finale privato che, pur svolgendo un'attività commerciale e professionale, agisce per un fine estraneo alla suddetta attività.

Si tratta, quindi, di stabilire volta per volta se il contraente ha partecipato al rapporto contrattuale per soddisfare esclusivamente le proprie esigenze individuali di consumo privato al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale attuale o soltanto futura; occorre riferirsi alla posizione assunta dal contraente nel contratto, rispetto alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva del contraente, dal momento che lo stesso soggetto può essere considerato consumatore in alcuni contratti ed operatore economico in altri rapporti (Corte Giust. CE., sentenza del 3.07.1997, causa C-269/95, *Benincasa*). Peraltro, deve trattarsi come indubitabilmente nella fattispecie di un rapporto nel quale il contraente del consumatore sia un imprenditore o, più in generale, un soggetto che

agisce professionalmente in occasione della conclusione del contratto con il consumatore, altrimenti non si ritiene che il contraente sia posto in condizioni di ineguaglianza e d'inferiorità che giustificano il trattamento privilegiato ai sensi dell'art.15 Reg. CE.

E' certo che l'attore, essendo gli investimenti ricollegati alla sua posizione di persona fisica ed alla sua famiglia, deve essere qualificato come consumatore.

Ciò detto, occorre valutare la validità di deroghe convenzionali alla pluralità di fori a disposizione del consumatore.

In merito, il Reg. CE tutela il consumatore in quanto contraente debole limitando la validità delle clausole di designazione convenzionale del giudice fornito di competenza in via esclusiva a casi eccezionali, indicati dall'art.17 Reg. CE e relativi alle cd. clausole di proroga: 1) concluse successivamente al sorgere della controversia, ovvero 2) favorevoli ad ampliare la scelta dei vari "fori" a disposizione del consumatore (oltre a quelli del domicilio del consumatore e del domicilio del professionista); oppure 3) stipulate a favore del giudice dello stesso stato al quale appartengono entrambe le parti. Nel caso *de quo*, non possiamo ritenere operante la clausola di deroga della giurisdizione a favore dei Tribunali del Lussemburgo, non ricorrendo alcuno dei casi indicati dall'art. 17 del Reg. CE. Ne consegue la competenza del giudice italiano, investito della causa, a conoscere e decidere la controversia. Ciò premesso deve accogliersi la eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Unicredit in quanto risulta documentato in atti che i rapporti inerenti le filiali estere ed in particolare la filiale del

Lussemburgo sono passati a Unicredito Italiano e sono rimasti in capo alla stessa senza transitare successivamente ad Unicredit.

Peraltro, attesa la complessità della materia che poteva indurre in errore l'attore, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

b) La legge applicabile

Al fine di determinare la legge applicabile al contratto *de quo*, rileva l'art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il quale prevede la possibilità che le parti del contratto, tra le quali vi sia un soggetto identificabile quale consumatore (la cui nozione è equivalente a quella comunitaria), prevedano che il contratto sia disciplinato da una determinata legge.

Tuttavia, sussistendo le condizioni indicate dalla norma, la scelta della legge regolatrice del rapporto non potrà avere come risultato quello di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.

Ne deriva che il giudice competente, individuato ai sensi del Reg. CE 44/2001, dovrà applicare la legge indicata dalle parti in contratto, quale legge regolatrice del rapporto, ma anche le disposizioni imperative della legge del paese di residenza del consumatore qualora ricorrano le seguenti ipotesi: -1) se la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nel paese di residenza del consumatore e, in questo caso, il consumatore ha compiuto nello stesso

paese gli atti necessari per la conclusione del contratto; - 2) se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza; - 3) se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine.

A ben vedere, dunque, la scelta della legge regolatrice del contratto, effettuata dai contraenti, resta valida ed opera in ogni caso, tanto in presenza delle condizioni suddette, tanto in loro assenza.

L'unica differenza riguarda la doverosa applicazione delle disposizioni imperative del paese di residenza del consumatore, che evidentemente prevalgono sulle contrarie disposizioni della legge scelta nel contratto come legge regolatrice.

Ne consegue che troveranno applicazione nella fattispecie le norme imperative dettate dalla Legge nazionale (delegata e regolamentare) in materia di investimenti finanziari, in particolare le norme di cui all'art.28 Reg. CONSOB n.11522/98 sull'obbligo della consegna del documento generale sui rischi, all'art.26 stesso Reg. sull'obbligo per gli intermediari di acquisire conoscenza degli strumenti finanziari, all'art.21 D.L.vo n.58/98 sull'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisizione delle informazioni necessarie dei clienti e di informazione adeguata agli stessi.

c) il merito

Osserva il Collegio che la banca convenuta ha sì fornito al [REDACTED] il prospetto sui rischi generali anche se in relazione ad altri rapporti ed altresì, attesa la tipologia degli investimenti già in essere e delle modalità del

rapporto – che evidenziavano una spiccata propensione al rischio del cliente – non aveva obbligo di segnalare la inadeguatezza (inesistente) delle operazioni, ma invece aveva l'obbligo di fornire informazioni sui rischi delle operazioni su titoli Argentina, acquisendo se del caso informazioni dalla stampa e dalle agenzie specializzate, circostanze non verificatesi o che comunque la banca non ha chiesto di provare, come era suo onere, trattandosi non tanto di applicazione dell'onere previsto dall'art.23 u.c. D.L.vo n.58/98, quanto dell'onere probatorio generale in materia di azione di nullità, in cui l'onere probatorio grava sulla parte che ha quello sostanziale di porre in essere i comportamenti dovuti ai fini della validità dell'atto.

Ora non può che ribadirsi il consolidato orientamento in materia assunto da questo Tribunale secondo cui la violazione da parte della Banca dei precetti di cui agli art. 21 D.Lvo 58\98 citato comporta la nullità del contratto di acquisto dei bond a norma dell'art. 1418 CC., per contrarietà a norme imperative, essendo l'obbligo normativo impeditivo della conclusione del contratto o dell'ordine.

Tali precetti di carattere inderogabile tutelano, infatti, interessi di ordine generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio e del diritto di proprietà; cfr. Cass. 7\3\2001 nr. 3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità di contratto concluso da intermediario non autorizzato).

La nullità del contratto comporta l'obbligo per la Banca di restituire l'importo di € 995.667,18= oltre l'interesse legale dalle date dei singoli ordini al saldo, trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 CC. la buona fede della Banca.

L'attore non ha provato il danno ex art. 1224 CC e, pertanto, la relativa domanda va respinta.

Quanto alle istanze istruttorie attoree l'ordine di esibizione di documenti e la richiesta di consulenza tecnica in ordine all'accertamento dell'attuale valore delle obbligazioni Argentina e dell'ammontare delle perdite subite, appaiono irrilevanti atteso l'onere probatorio della banca e la natura della domanda di nullità degli ordini avanzata in via principale dal [REDACTED]; quanto alle prove testimoniali tempestivamente introdotte dalla convenuta le stesse tendono a dimostrare circostanze rilevanti solo ai fini di dimostrare un concorso dell'attore nella causazione del danno ex art.1227 c.c. e quindi inammissibili perché irrilevanti ai fini della esistenza o meno della causa di nullità dei contratti e/o ordini.

Unicredit da parte sua non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale in ordine alla restituzione dei titoli e Argentina e delle cedole incassate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in mancanza di notula in Euro 8.000 più CPA e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso

affermata la propria giurisdizione,

ogni diversa istanza disattesa, dichiara la nullità degli ordini di investimento di cui è causa e per l'effetto condanna Unicredito Italiano S.p.A. al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €995.667,18= , oltre interessi legali dai singoli ordini al saldo effettivo ed alle spese di causa, liquidate in € 8.000,00= oltre CPA ed IVA.

Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Unicredit Banca S.p.A. e

ne ordina l'estromissione dal giudizio, compensando le relative spese di causa tra attore e convenuta.

Treviso, li 10\03\2006

IL CANCELLIERE (B-3)
Manuela LOPEZ

Depositato in Cancelleria

li 14/03/06

IL CANCELLIERE (B-3)
Manuela LOPEZ

FATTE comunicazioni

Treviso 14/03/06

IL CANCELLIERE (B-3)
Manuela LOPEZ

IL PRESIDENTE EST.

Allegiate n. 1 copie/certificati ad uso appello

Applicate marche per L. 0,26

Treviso, 29/3/06

IL CANCELLIERE
Manuela LOPEZ

